

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

## Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

(OST-SCPT)

del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4, 11 capoverso 6 e 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2016<sup>1</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT),

ordina:

#### Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il funzionamento e l'utilizzo del sistema di trattamento del servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT).

#### Art. 2 Rete di trasferimento dei dati

- <sup>1</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione o di sorveglianza supplementari gestiscono, in collaborazione con il Servizio SCPT, una rete che consente di trasferire le informazioni e i dati delle sorveglianze al sistema di trattamento.
- <sup>2</sup> Attraverso questa rete è inoltre possibile scambiare le domande di informazioni e gli incarichi di sorveglianza, nonché le informazioni sul loro svolgimento.
- <sup>3</sup> Il DFGP emana istruzioni tecniche e amministrative sulla rete di trasferimento dei dati.

RS	
<sup>1</sup> RS <b>780.</b>	1

#### Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

#### Art. 3 Dati

- <sup>1</sup> Il sistema di trattamento contiene:
- a. le informazioni e i dati delle sorveglianze trasmessi dalle persone obbligate a collaborare:
- le informazioni e i dati di cui alla lettera a, preparati per poter essere analizzati:
- c. le domande di informazioni e gli ordini di sorveglianza delle autorità disponenti;
- d. le caratteristiche di trattamento aggiunte dalle autorità che analizzano i dati;
- e. i dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche, inclusi i dati per il controllo della qualità, i dati relativi ai test, la statistica e la contabilità;
- f. i dati per semplificare la rappresentazione e la cernita delle informazioni e dei dati di cui alle lettere a e b;
- g. le chiavi crittografiche.
- <sup>2</sup> Il sistema di trattamento è in grado di trattare i seguenti dati:
  - a. le informazioni (cap. 3 sez. 4–6 dell'ordinanza del 1° marzo 2018² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; OSCPT);
  - b. i dati delle sorveglianze in tempo reale (cap. 3 sez. 8, 9 e 11 OSCPT);
  - c. i dati delle sorveglianze retroattive (cap. 3 sez. 10 e 11 OSCPT);
  - d. i dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche del Servizio SCPT (art. 6).

#### **Art. 4** Origine dei dati

- <sup>1</sup> I dati registrati nel sistema di trattamento provengono:
  - a. dalle autorità che dispongono la sorveglianza o dalle autorità da esse designate, dalle autorità d'approvazione e dalle altre autorità investite del procedimento;
  - b. dalle persone obbligate a collaborare;
  - c. dal Servizio SCPT;
  - d. dalle banche dati per la determinazione degli elementi d'indirizzo;
  - e. dai fornitori di geoinformazioni e materiale cartografico.

# **Art. 5** Funzioni per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze

<sup>1</sup> Per il trattamento delle informazioni e dei dati delle sorveglianze sono previste le seguenti funzioni:

- a. ascoltare in diretta e ascoltare in differita;
- b. visualizzare e stampare;
- c. localizzare e rappresentare su carte geografiche;
- d. decodificare e decriptare;
- e. raggruppare;
- f. cercare e fare una cernita;
- g. associare una registrazione vocale a una voce presente nel sistema;
- h. trascrivere;
- i. commentare;
- j. segnalare eventi particolari come avvicinamenti geografici o processi di comunicazione;
- k. trasmettere in modo sicuro alle persone autorizzate;
- distruggere.

# **Art. 6** Trattamento dei dati per lo svolgimento e il controllo delle pratiche Per lo svolgimento e il controllo delle pratiche il Servizio SCPT tratta i seguenti dati:

- a. i dati di contatto dell'autorità che dispone la sorveglianza e delle autorità da essa designate, delle autorità d'approvazione e delle altre autorità investite del procedimento nonché delle persone da esse designate;
- se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione delle persone da sorvegliare e dei relativi rappresentanti legali;
- c. il motivo delle informazioni e delle sorveglianze, in particolare l'indicazione degli articoli dei reati sulla cui commissione si mira a far luce;
- d. i tipi di d'informazione e di sorveglianza ordinati;
- e. le comunicazioni scritte e orali nonché le telefonate registrate secondo l'articolo 8 OSCPT;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le autorità possono integrare i dati delle sorveglianze soltanto con le caratteristiche di trattamento secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c e le chiavi crittografiche secondo la lettera g; non è consentito importare altri dati relativi alle indagini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le funzioni si applicano soltanto ai dati a cui la persona che le esegue ha accesso.

- f. le decisioni delle autorità, quali ordini, approvazioni e proroghe, le decisioni in materia di sanzioni penali e amministrative nonché le decisioni su ricorso;
- g. i dati di cui agli articoli 15 lettere h-k e 49 capoverso 1 lettere h-l e capoverso 2 OSCPT;
- i numeri di riferimento e le denominazioni delle informazioni e delle sorveglianze;
- i dati di contatto delle persone obbligate a collaborare e degli intelocutori da esse designati;
- j. i dati relativi alle persone obbligate a collaborare, in particolare riguardo alla loro disponibilità a informare e sorvegliare;
- k. gli elementi d'indirizzo e gli identificativi disponibili;
- 1. altri dati di natura tecnica;
- m. i dati per la riscossione degli emolumenti e il versamento delle indennità.

#### **Art.** 7 Diritto di accesso al sistema di trattamento

- <sup>1</sup> Se ne fanno richiesta compilando l'apposito modulo e se necessario all'adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT crea conti utente personali per l'accesso al sistema di trattamento ai seguenti gruppi di persone:
  - a. collaboratori delle autorità;
  - b. collaboratori delle persone obbligate a collaborare;
  - c. collaboratori del Servizio SCPT:
  - d. persone a cui il Servizio SCPT ha assegnato compiti di manutenzione, gestione e programmazione.
- <sup>2</sup> Su ordine della persona competente e se necessario all'adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT può autorizzare singoli collaboratori delle autorità di cui all'articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT ad assegnare gli accessi a terzi. I collaboratori continuano a essere responsabili per l'utilizzo degli accessi assegnati e documentano l'assegnazione in modo chiaro.
- <sup>3</sup> Il Servizio SCPT verifica periodicamente se sussistono le condizioni per i diritti di accesso.
- <sup>4</sup> I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell'allegato. Il Servizio SCPT precisa tali diritti in un pertinente regolamento per il trattamento dei dati (art. 21 dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>3</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati).

#### Art. 8 Diritto di accesso ai dati di singole sorveglianze

- <sup>1</sup> L'ordine di sorveglianza indica al Servizio SCPT quali collaboratori delle autorità di cui all'articolo 9 capoversi 1-3 LSCPT hanno accesso ai dati di quali sorveglianze. Dopo l'autenticazione, i collaboratori ottengono l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati delle sorveglianze previsti nell'ordine.
- <sup>2</sup> Le persone interessate secondo l'articolo 279 del Codice di procedura penale<sup>4</sup> o l'articolo 70*i* della Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>5</sup>, l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 20156 sulle attività informative (LAIn) e gli articoli 35 e 36 LSCPT e secondo la legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD), nonché i relativi rappresentanti legali possono trasmettere una domanda di accesso ai dati delle sorveglianze all'autorità competente secondo l'articolo 10 capoversi 1-3 LSCPT. A seconda delle disposizioni applicabili, dette persone ottengono accesso ai dati di cui hanno bisogno per esercitare il loro diritto di consultare gli atti o di accedere ai dati.
- <sup>3</sup> Se necessario all'adempimento dei loro compiti o all'esercizio dei diritti di terzi, il Servizio SCPT autorizza singoli collaboratori delle autorità secondo l'articolo 7 capoverso 2 ad assegnare gli accessi internamente o a persone autorizzate secondo il capoverso 2.
- <sup>4</sup> Il Servizio SCPT precisa il capoverso 3 in un pertinente regolamento per il trattamento dei dati

#### Art. 9 Interfacce

Il sistema di trattamento dispone di interfacce:

- con i sistemi delle persone obbligate a collaborare, per la trasmissione dei a. mandati e la ricezione, diretta o attraverso la rete di trasferimento, dei dati e delle conferme:
- con i sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia e con b. il sistema d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), per la trasmissione di una copia dei dati ai sensi rispettivamente dell'articolo 14 capoverso 1 LSCPT e dell'articolo 14a LSCPT;
- per l'accesso a banche dati ai fini dell'accertamento di elementi d'indirizzo. c.

<sup>4</sup> RS 312.0

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RS **322.1** <sup>6</sup> RS **XX** 

<sup>7</sup> RS 235.1

#### Sezione 3: Protezione e sicurezza dei dati

#### **Art. 10** Misure per la sicurezza dei dati

- <sup>1</sup> Attraverso misure tecniche e organizzative, il Servizio SCPT garantisce in particolare:
  - a. la protezione dagli accessi e dalle modifiche: attraverso l'autenticazione sicura dei servizi e delle persone autorizzati nonché la descrizione dettagliata dei rispettivi diritti di lettura e scrittura;
  - il controllo del trasporto: attraverso la trasmissione sicura dei dati del sistema di trattamento:
  - c. il controllo degli accessi e delle modifiche: attraverso la verbalizzazione di tutti gli accessi e di tutte le modifiche ai dati nonché l'analisi periodica e a campione per individuare eventuali irregolarità.
- <sup>2</sup> Il Servizio SCPT stabilisce le misure da adottare sulla base di un'analisi dei rischi conforme allo stato tecnologico e agli standard internazionali.
- <sup>3</sup> Emana istruzioni per l'esecuzione di tali misure all'attenzione degli utenti del sistema
- <sup>4</sup> Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione delle informazioni e dei dati delle sorveglianze.

#### **Art. 11** Misure per la sicurezza del sistema

Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o di rischio di guasti nel funzionamento regolare del sistema di trattamento. Prende una decisione dopo aver consultato, se possibile, le autorità che hanno disposto la sorveglianza o le autorità che analizzano i dati.

#### Art. 12 Anonimizzazione

I dati necessari a fini statistici devono essere anonimizzati prima della pubblicazione.

# Sezione 4: Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo, distruzione e archiviazione dei dati

#### **Art. 13** Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo

- <sup>1</sup> I dati delle sorveglianze restano a disposizione delle autorità mediante procedura di richiamo, con tutte le funzioni per il trattamento ai sensi dell'articolo 5, al massimo fino:
  - a. al passaggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento in questione;

- b. 6 mesi dopo la fine dell'operazione del SIC;
- c. per 6 mesi dopo la fine della ricerca d'emergenza;
- d. per 6 mesi dopo la fine della ricerca di condannati; o
- all'invio dei supporti di dati o dei documenti all'autorità affinché li trasmetta a un'autorità estera nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.
- <sup>2</sup> Successivamente i dati vengono conservati nel sistema di trattamento con funzioni per il trattamento ridotte fino alla fine del termine di conservazione di cui all'articolo 11 LSCPT. L'autorità competente può ordinare che i dati siano già precedentemente conservati in questo modo.
- <sup>3</sup> In caso di modifiche tecniche sostanziali al sistema di trattamento, i dati e tutte le funzioni per il trattamento restano a disposizione delle autorità per un periodo successivo compreso tra i 6 e i 12 mesi.

#### Art. 14 Distruzione

- <sup>1</sup> Prima della scadenza del termine di conservazione di cui all'articolo 11 LSCPT, l'ultima autorità investita del procedimento dà istruzione al Servizio SCPT di:
  - a. distruggere i dati; o
  - b. mettere i dati a disposizione di un'autorità da essa designata e distruggerli dopo aver ricevuto la conferma di ricezione.
- <sup>2</sup> Se, alla scadenza del termine di conservazione, non è possibile risalire all'autorità competente o se questa, benché sollecitata, non fornisce istruzioni, il Servizio SCPT crea un supporto di dati. Consegna il supporto alla massima autorità giudiziaria cantonale o al Tribunale penale federale. Dopo aver ricevuto conferma della ricezione e della leggibilità dei dati, distrugge i dati nel sistema. Verbalizza l'operazione.
- <sup>3</sup> Le informazioni sono conservate per 12 mesi, poi sono conservate per la durata del termine di cui all'articolo 11 LSCPT con funzioni di trattamento ridotte e quindi distrutte.

#### Art. 15 Archiviazione

- <sup>1</sup> Se reputati degni di archiviazione, i dati della Confederazione destinati alla distruzione sono offerti all'Archivio federale svizzero. I dati non reputati degni di archiviazione sono distrutti.
- <sup>2</sup> Se previsto dal diritto cantonale, i dati dei Cantoni destinati alla distruzione sono offerti all'autorità cantonale competente. Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno 1998<sup>8</sup> sull'archiviazione, l'archiviazione dei dati dei Cantoni è di competenza dei Cantoni medesimi.

#### Sezione 5: Disposizioni finali

#### **Art. 16** Disposizioni transitorie

- <sup>1</sup> Fino alla messa in funzione dei nuovi componenti del sistema, il Servizio SCPT può procedere alle verbalizzazioni secondo il diritto anteriore.
- <sup>2</sup> Fintantoché i dati non sono conservati a lungo termine in modo centralizzato, la conservazione avviene secondo la prassi vigente. Nel momento in cui secondo l'articolo 13 non sono più disponibili tutte le funzioni per il trattamento, le autorità ricevono pertanto i dati delle sorveglianze su un supporto di dati o possono scaricarli nel loro sistema.

### Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ... Il cancelliere della Confederazione, ...

Allegato (art. 7 cpv. 4)

#### Matrice d'accesso del sistema di trattamento dei dati del Servizio OSCPT

gruppi di persone auto- rizzati Funzione		1. Servizio SCPT										
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo					
a. Amministrazione degli utenti	D	D	G		M		D					
b. Manutenzione, ripara- zione, test e gestione del sistema	М	D		D			D					
c. Contabilità	M		A		D							
d. Controllo delle pratiche	M	M	G		M							
e. Preparazione, anoni- mizzazione e pubblica- zione dei dati statistici			P	P	P							
f. Domande di informazi- oni	D		G		(G)							

Fu	gruppi di persone auto- rizzati unzione	1. Servizio SCPT										
		1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo				
g.	Trattamento dei dati delle informazioni	D***	G***		G***			G***				
h.	Risposta alle domande di informazioni	A		(G)		(G)						
i.	Amministrazione delle chiavi crittografiche	G	D		G			D				
j.	Ordine/fine della sorveglianza	D***	G	G	G			G				
k.	Approvazione della sorveglianza	D***	G	G								
1.	Proroga della sorvegli- anza	D***	G	G								
m.	Trattamento dei dati delle sorveglianze		D***		D***			D***				

gruppi di persone aut rizzati	0-	1. Servizio SCPT										
Funzione												
	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo					
n. Esame materiale limit to dell'ordine di sorve glianza		D	G									
o. Esame formale dell'ordine di sorve- glianza	D		G									
p. Controllo dei termini	D		G									
q. Atti delle sorveglianz	e D		G		M							
r. Trasmissione del mandato di sorvegliai za alle persone obblig te a collaborare		G	G		(G)							
s. Conferma delle perso obbligate a collaborar		G	G		(G)							
t. Selezione dei dati sot la direzione di un giu-		D***	G	D***			D***					

E	gruppi di persone auto- rizzati		1. Servizio SCPT										
Funzion	ne	1.1. Svolgimento del mandato	1.2. Amministrazione tecnica	1.3. Controlling	1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo					
dice													
	iesta/fine del egamento test	D	D	G	D		D**	D					
	rovazione/proroga collegamento test		D	G									
colle so le	egnazione/fine del egamento test pres- persone obbligate llaborare	D	G	G		(G)							
	esso ai dati dei egamenti test		D		D		D**	D					
	verbalizzati nel ma di trattamento			D	M								
	esso ai dati con ioni di trattamento tte		D***		G***			G***					

gruppi di persone auto- rizzati Funzione			1. S	servizio SCPT	Γ		
T unzione	1.1. Svolgimento del mandato	volgimento Amministrazione		1.4. Supporto tecnico	1.5. Finanze	1.6. Formazione	1.7. Gestione tecnica e sviluppo
aa. Telefonate registrate del Servizio SCPT			D	M			
ab. Creazione e trasmissione dei supporti di dati	P	D	G	P	(G)		P
ac. Trasmissione dei dati, mediante procedura di richiamo, nei sistemi d'informazione di poli- zia e nel sistema d'informazione del SIC	(G)	(G)	(G)	(G)			P
ad. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della distruzione	P	P	G	P			P
ae. Distruzione dei dati nel sistema di trattamento		D***	(G)	D***	(G)		D***

Fu	gruppi di per- sone autorizzati unzione				2. Auto	rità autorizza	nte	ı	
		2.1. Am- ministra- tore dell'organ izzazione (OrgAd- min), superuser	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informa- zioni	2.4. Responsabile delle sorvegli- anze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
a.	Amministrazione degli utenti	D*	D*						
b.	Manutenzione, riparazione, test e gestione del sistema								
c.	Contabilità								
d.	Controllo delle pratiche								
e.	Preparazione, anonimiz- zazione e pubblicazione dei dati statistici								
f.	Domande di informazioni	D*	D*	D*	D*				

Fu	gruppi di per- sone autorizzati unzione				2. Auto	rità autorizza	nte	1	
		2.1. Am- ministra- tore dell'organ izzazione (OrgAd- min), superuser	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informa- zioni	2.4. Respon- sabile delle sorvegli- anze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approv azione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
g.	Trattamento dei dati delle informazioni	A	A	A	A	A**			G**
h.	Risposta alle domande di informazioni	G*	G*	G*	G*			G*	G*
i.	Amministrazione delle chiavi crittografiche	D**	D**		D**				
j.	Ordine/fine della sor- veglianza	M***	M**		M***			G*	G**
k.	Approvazione della sorveglianza	G**	G**		G**			M*	G**
1.	Proroga della sorvegli- anza	G***	M**		G***			G*	G**
m.	Trattamento dei dati delle sorveglianze	M**	M**		M**	M**			G

	gruppi di per-										
	sone autorizzati										
Fι	ınzione				2. Auto	rità autorizza	ite				
		2.1. Amministratore dell'organ izzazione (OrgAdmin), superuser	2.2. Auto- rità che dispone la sorve- glianza	2.3. Responsabile delle informa- zioni	2.4. Responsabile delle sorveglianze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Auto- rità d'approv azione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento		
n.	Esame materiale limitato dell'ordine di sorveglianza	G**	G**		G**			G*			
0.	Esame formale dell'ordine di sorveglianza	G**	G**		G**			G*			
p.	Controllo dei termini	G**	G**					G*	G**		
q.	Atti delle sorveglianze	G**	G**		G**			G*	G**		
r.	Trasmissione del mandato di sorveglianza alle per- sone obbligate a collabo- rare										

Funzione	gruppi di per- sone autorizzati e		2. Autorità autorizzate								
		2.1. Amministratore dell'organ izzazione (OrgAdmin), superuser	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informa- zioni	2.4. Responsabile delle sorvegli- anze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approvazione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento		
	erma delle persone gate a collaborare										
	ione dei dati sotto la one di un giudice							Q	Q		
	esta/fine del colle- nto test				Q		Q				
	ovazione/proroga del gamento test										
colleg	gnazione/fine del gamento test presso sone obbligate a col- are										
	sso ai dati dei colle- nti test	D**			M**		M**		G		

gruppi di per- sone autorizzati Funzione		2. Autorità autorizzate								
	2.1. Am- ministra- tore dell'organ izzazione (OrgAd- min), superuser	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Responsabile delle informa- zioni	2.4. Responsabile delle sorvegli- anze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Autorità d'approv azione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento		
y. Dati verbalizzati nel sistema di trattamento										
z. Accesso ai dati con funzioni di trattamento ridotte	M**	M**		M**	M**			G		
aa. Telefonate registrate del Servizio SCPT										
ab. Creazione e trasmissione dei supporti di dati	G**	G**		G**				G**		

gruppi di per- sone autorizzati Funzione				2. Auto	rità autorizza	nte		
	2.1. Am- ministra- tore dell'organ izzazione (OrgAd- min), superuser	2.2. Autorità che dispone la sorveglianza	2.3. Respon- sabile delle informa- zioni	2.4. Respon- sabile delle sorvegli- anze	2.5. Tradutto- re	2.6. Formazione	2.7. Auto- rità d'approv azione	2.8. Autorità giudiziaria che dirige il procedimento
ac. Trasmissione dei dati, mediante procedura di ri- chiamo, nei sistemi d'informazione di polizia e nel sistema d'informazione del SIC	D**		D**	D**				
ad. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della di- struzione								
ae. Distruzione dei dati nel sistema di trattamento		Q**						Q**

Gruppi di persone au- torizzati Funzione		
	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
a. Amministrazione degli utenti		
b. Manutenzione, ripa- razione, test e gestio- ne del sistema		
c. Contabilità		
d. Controllo delle prati- che		
e. Preparazione, anoni- mizzazione e pubbli- cazione dei dati stati- stici		
f. Domande di informazioni	G**	G**
g. Trattamento dei dati delle informazioni	G**	

Fu	Gruppi di persone au- torizzati anzione		•
		3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
h.	Risposta alle domande di informazioni	G**	A**
i.	Amministrazione delle chiavi crittogra- fiche		M*
j.	Ordine/fine della sorveglianza	G**	
k.	Approvazione della sorveglianza	G**	
1.	Proroga della sor- veglianza	G**	
m.	Trattamento dei dati delle sorveglianze	G**	
n.	Esame materiale limitato dell'ordine di sorveglianza		
o.	Esame formale		

Gruppi di persone au- torizzati Funzione		ı
	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
dell'ordine di sorve- glianza		
p. Controllo dei termini		
q. Atti delle sorveglian- ze	G**	
r. Trasmissione del mandato di sorve- glianza alle persone obbligate a collabora- re	G**	G**
s. Conferma da parte delle persone obbliga- te a collaborare		D**

Fu	Gruppi di persone au- torizzati anzione	3. Persona interessata	4.
		e rappresentante legale	Persona obbliga- ta a collaborare
t.	Selezione dei dati sotto la direzione di un giudice		
u.	Richiesta/fine del collegamento test		
v.	Approvazio- ne/proroga del colle- gamento test		
W.	Assegnazione/fine del collegamento test presso le persone obbligate a collaborare		D**
х.	Accesso ai dati dei collegamenti test		
y.	Dati verbalizzati nel sistema di trattamento		

Gruppi di persone au- torizzati Funzione	3.	
	Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
z. Accesso ai dati con funzioni di trattamen- to ridotte	G**	
aa. Telefonate registrate del Servizio SCPT		
ab. Creazione e trasmis- sione dei supporti di dati		
ac. Trasmissione dei dati, mediante procedura di richiamo, nei sistemi d'informazione di polizia e nel sistema d'informazione del SIC		
ad. Archiviazione dei dati nell'AFS prima della distruzione		

Gruppi di persone au- torizzati Funzione	3. Persona interessata e rappresentante legale	4. Persona obbliga- ta a collaborare
ae. Distruzione dei dati nel sistema di tratta- mento	G**	

#### Legenda:

G(get) = consultare

A (add) = consultare, registrare

M (mutate) = consultare, registrare, modificare

D (delete) = consultare, registrare, modificare, cancellare

P (produce) = creare

O (request) = domanda/istruzione

- \* = solamente all'interno della stessa unità organizzativa
- \*\* = solamente dati delle sorveglianze e delle domande d'informazioni assegnate
- \*\*\* = solamente su istruzione dell'autorità che dispone o approva la sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che dirige il procedimento o delle persone da essa designate
- () = accesso limitato ai soli metadati (p. es. quale tipo di dati è stato copiato? in che quantità? quando? da dove a dove?)